



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE


SENTENZA
N. <u>423/22</u>
N.R.G. <u>1080/21</u>
REP. N. <u>h</u>
UD. DISCUSSIONE <u>4/5/22</u>
PUBBLICATA IL <u>4/5/22</u>
CRONOL. <u>1815</u>

Il Giudice di Pace designato all'avv. Emilio Manganiello,
all'udienza del 4.5.2022, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel processo iscritto al R.G.A.C. con il n. 1080/2021;

tra


con l'Avv. R. Iacovacci;

- opponente -

contro

PROFETTO d' FROSINONE,

- opposto -
confesso.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa: ORD. INQ. N. 30223/2021 del G. 64. 2021 del Prof. FR.
Conclusioni: come ~~rispettivi~~ atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso tempestivamente depositato e successivamente notificato il ricorrente si opponeva all'atto in oggetto di cui chiedeva l'annullamento.

Non si costituiva in giudizio l'Ente opposto.

Dopo la discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza *contestata motivazione*

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Infatti, deve rilevarsi d'ufficio l'insanabile invalidità del verbale di accertamento presupposto dall'atto opposto per l'assoluta illeggibilità del testo manoscritto ed in assenza anche di una copia integrativa dattiloscritta depositata dall'Ente opposto o della trascrizione nell'ordinanza impugnata che pertanto risulta viziata da insanabile invalidità derivata.

In tale situazione di fatto, si ripete in assenza anche di un documento depositato da parte opposta, in cui l'atto presupposto di quello impugnato è assolutamente illeggibile, non può che concludersi per l'insanabile invalidità dell'ordinanza impugnata, in quanto da un lato risulta violato il diritto di difesa del presunto trasgressore, il quale non può esercitare compiutamente il proprio diritto in presenza di una contestazione indecifrabile. Inoltre, risulta anche violato il

principio di diritto in base al quale è l'amministrazione procedente che deve provare la responsabilità del presunto trasgressore, con l'ulteriore conseguenza che, qualora il fatto contestato sia incomprensibile, per l'illeggibilità del verbale di accertamento, non sussistere la prova della responsabilità del ricorrente. Conseguentemente, il provvedimento impugnato opposto su un verbale deve essere annullato perchè illeggibile ed anche ai sensi dell'art. 23, pen ult. comma, l.n. 689/1981.

L'assenza di un precedente orientamento giustifica, per questo caso, la compensazione delle spese del giudizio, tranne che per il contributo unificato effettivamente corrisposto che viene posto a carico dell'Ente opposto come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l'art. 23 della legge n. 689/1981, ogni altra eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto opposto, con condanna dell'Ente opposto alla refusione del contributo unificato per € 380, e con compensazione, per il resto, delle spese.

Così deciso in Frosinone, il 4 MAGGIO 2022

Il Giudice onorario di Pace
Avv. Emilio Manganiello

